

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 2020, n. 142

Accordo di Programma con i Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese per valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei Comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso (DPGR n. 41 del 27/05/2019). Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR 27-23223 del 24.11.1997.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'Accordo di Programma con i Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese per interventi di valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei Comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, è stato sottoscritto con firma digitale il 23/01/2019 e approvato con DPGR n. 41 del 27/05/2019 con scadenza al 31/12/2020.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 Agosto 2018, sancisce che: "Le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente".

Preso atto che:

con nota del 1 ottobre 2020 Prot. n. 011364, ai fini della verifica sullo stato di avanzamento dei progetti, è stata avviata la consultazione scritta del Collegio di vigilanza, anche al fine di un aggiornamento dei relativi cronoprogrammi in vista della scadenza dell'Accordo al 31/12/2020; dagli esiti della consultazione scritta del Collegio di vigilanza, effettuata dai soggetti attuatori attraverso le note pervenute, agli atti del settore Programmazione negoziata, risulta che la situazione di emergenza legata alla pandemia COVID-19 ha determinato rallentamenti nelle diverse fasi di realizzazione degli interventi, determinando la revisione dei cronoprogrammi, determinando pertanto la necessità di prorogare la scadenza dell'Accordo di Programma.

Dato atto che:

la suddetta proroga, trattandosi di modifica non sostanziale all'accordo di programma, può essere deliberata dal Collegio di Vigilanza in conformità al suddetto articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 novembre 1997;

con nota del 20/11/2020 prot. n. 14007 inviata via PEC ai Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese, è stata avviata, a tal fine, la consultazione scritta del Collegio di Vigilanza per l'approvazione formale, in modalità asincrona, da parte del Collegio della suddetta modifica;

con la suddetta nota è stato chiesto di far pervenire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del CAD e per le finalità del richiamato articolo 12.4, il proprio assenso o dissenso alla suddetta proroga, in particolare: << in riferimento all'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese per interventi di valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei Comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, sottoscritto con firma digitale il 23/01/2019 e approvato con DPGR n. 41 del 27/05/2019, si approva la proroga dal 31 Dicembre 2020 al 31 Dicembre 2021, per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.>>.

Preso atto, inoltre, della deliberazione del Collegio di Vigilanza, espressa, ai sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, con modalità asincrona, tramite le note trasmesse dai Comuni in approvazione della suddetta proroga dal 31 Dicembre 2020 al 31 Dicembre 2021, per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione

Visto l'articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i., "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
vista la DGR 24 novembre 1997 n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/1997 art. 17" e s.m.i.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.
Il Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

È approvata, ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR 27-23223 del 24 Novembre 1997, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma con i Comuni di Ceresole Reale, Locana, Noasca, Ribordone e Ronco Canavese per interventi di valorizzazione e promozione della ricettività e del turismo nei Comuni del versante piemontese del Parco Nazionale Gran Paradiso, sottoscritto con firma digitale il 23/01/2019 e approvato con DPGR n. 41 del 27/05/2019, deliberata dal Collegio di Vigilanza, come in premessa descritto, con la quale si approva la proroga dal 31 Dicembre 2020 al 31 Dicembre 2021 per permetterne il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione.
Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Alberto Cirio